

LEGA PALLACANESTRO UISP TERRITORIALE NAPOLI

Comunicato n. 27 del 30.04.2016 Anno Sportivo 2015/2016

Il Giudice di 2° grado,

Visto

il ricorso presentato dalla Società BTS Castellammare in data 26 aprile 2016, relativamente al provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante nel comunicato n. 20 del 21.04.2016, che sanzionava l'atleta Ruggiero Agostino con 2 giornate di squalifica ai sensi dell' art. 86 comma 1 lettere b, c, d, e dell'art. 87 punto 3 del R.E.N., e l'allenatore Castelforte Aniello con 2 giornate di squalifica ai sensi dell'art. 86 comma 1 lettere a, b, c, e dell'art. 87 punto 3 del R.E.N.,

Sottolinea

che la Società BTS Castellammare, nel presente anno sportivo, è stata sanzionata con il provvedimento n. 15 del 16.03.2016 a carico degli atleti Martoriello M. e Pacifico M, confutando quanto riportato nello stesso ricorso nel quale vantava l'assenza di sanzioni a proprio carico;

Sottolinea ancora

che la Commissione Giudicante non ha preso in esame e sanzionato, quanto riportato nel rapporto arbitrale relativamente al tale Marotta Emilio, non identificato da parte della Commissione Giudicante come tesserato della Società BTS Castellammare;

Sentiti gli arbitri

1. conferma la sanzione a carico dell'atleta Ruggiero Agostino (2 giornate di squalifica) non accogliendo le motivazioni riportate al punto 2.) del ricorso, anzi non procede ulteriormente contro l'atleta che non poteva abbandonare il campo e mettersi sugli spalti di sua iniziativa, ma essendo a referto doveva abbandonare il campo con il permesso del direttore di gara e poi rientrare in panchina o trattenersi negli spogliatoi;
2. conferma la sanzione a carico dell'allenatore Castelforte Aniello (2 giornate di squalifica) non accogliendo le motivazioni riportate al punto 2.) del ricorso;
3. annulla le ammende relative.

STABILISCE

che il comportamento e la direzione della gara da parte degli arbitri debba essere oggetto di esame da parte della Commissione STAR della Lega.